



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 5

GIUNTA COMUNALE

profilo 6206

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: determinazione tariffe anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **08.00** nella sede Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	P
2	VALLA	CERICO	VICESINDACO- ASSESSORE	P
3	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE - ESTERNO	P
4	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE - ESTERNO	P
5	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE - ESTERNO	A

Presenti n. **4** Assenti n. **1**

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Vice Segretario CARRA LORENZA

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 507/1993 - Capo I - con il quale è stata istituita la nuova disciplina e sono stabilite le nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO, altresì, il DPCM 16/02/2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali disposizioni, sono determinate in misura fissa, salvo le diverse maggiorazioni facoltative applicabili solamente dai Comuni con flussi turistici e dai Comuni rientranti nelle prime tre classi demografiche;

VERIFICATO che la popolazione del Comune di Campagnola Emilia al 31.12.2017 è di 5.639 unità e che pertanto rientra nella classe V (quinta);

RITENUTA la propria competenza a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi in virtù del disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 ;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dal 2013, benchè difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione;

CONSIDERATO altresì che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 18/03/2002 avente ad oggetto: "imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: aumento delle tariffe a decorrere dal 01/01/2002" sono stati deliberati incrementi sulle tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 del 20% sia sull'imposta di pubblicità che sul diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) che al comma 919 dell'art. 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. nr. 507/1993 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

DATO ATTO che il succitato comma 919 dell'art. 1 della legge 145/2018 non ripristina integralmente la facoltà di aumento perché non considera gli aumenti fino al 20% che potevano essere disposti, in base all'abrogato art. 11, comma 10 della legge 449/1997, per le superfici fino ad un metro quadrato e per le tariffe non commisurate al metro quadro;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/1995 ss.mm.ii;

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere inalterato il gettito del tributo, incrementare del 35% le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. nr. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato;

VISTO l'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia,

Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi rispettivamente dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - e dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

DI DETERMINARE, per quanto citato in premessa, le tariffe dell'imposta della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicarsi nel Comune di Campagnola Emilia a decorrere dal 1° gennaio 2019 come di seguito elencate:

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, e. 2, 6 e 7)

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe - (tariffa base):

EURO 11,36 al mq/annuo per superfici fino a 1 mq

EURO 15,34 al mq/annuo per superfici superiori a 1 mq

Durata: - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese:

EURO 1,14 al mq per superfici fino a 1 mq

EURO 1,53 al mq per superfici superiori a 1 mq

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, - (tariffa base maggiorata del 100%):

EURO 22,72 al mq/annuo per superfici fino a 1 mq

EURO 30,68 al mq/annuo per superfici superiori a 1 mq

Durata:- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese:

EURO 2,27 al mq per superfici fino a 1 mq

EURO 3,07 al mq per superfici superiori a 1 mq

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati:

EURO 11,36 al mq/annuo per superfici fino a 1 mq

EURO 15,34 al mq/annuo per superfici superiori a 1 mq

Durata: - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese:

EURO 1,14 al mq per superfici fino a 1 mq

EURO 1,53 al mq per superfici superiori a 1 mq

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblica l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa ad adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. euro 74,37
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. euro 49,58
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie euro 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14. e. 1,2,3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare euro 33,05
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese euro 3,31

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14. c. 4 e -5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti 'riflettenti. si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:
- per ogni giorno euro 2,07
- per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di euro 2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di euro 1,03

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15.c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

EURO 11,36 al mq per superfici fino a 1 mq
EURO 15,34 al mq per superfici superiori a 1 mq

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15. c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

euro 49,58

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15. c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

euro 24,79

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15. c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi

pubblicitari o dalla qualità di materiale, distribuito. in base alla tariffa di:

euro 2,07

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, e. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

euro 6,20

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 19

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni
EURO 1,03 a foglio base 70x100 per formato 70x100
EURO 1,39 a foglio base 70x100 per formato superiore al 70x100
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
EURO 0,31 a foglio base 70x100 per formato 70x100
EURO 0,42 a foglio base 70x100 per formati superiore al 70x100

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%;

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% del diritto.

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria e per tutto l'orario di servizio - art. 20 del "Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai Documenti Amministrativi";

DI DEMANDARE al funzionario Responsabile del Servizio Tributi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché alla ditta ICA SRL, attuale ditta appaltatrice del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità fino al 31/12/2020;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 5 DEL 15/01/2019

**OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
determinazione tariffe anno 2019.**

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 15/01/2019, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 5 del 15/01/2019 -viene oggi 19-01-2019 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 19-01-2019 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'Ufficio di Segreteria per tutto l'orario di servizio.

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 29-01-2019

IL VICE SEGRETARIO
F.to CARRA LORENZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO
CARRA LORENZA